

Giurisprudenza nazionale

Ambiente familiare e misure alternative

Adozione

limitazione dei rapporti tra l'adottato e la famiglia di origine

Cassazione civile, Sez. I,
5 gennaio 2023, n. 230

La Cassazione ha sollevato questione di legittimità dinnanzi alla Corte costituzionale con riferimento all'articolo 27, comma 3, della legge 4 maggio 1983 n. 184, Diritto del minore ad una famiglia, nella parte in cui stabilisce che con l'adozione legittimante, determinata dallo stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilità, si interrompono in modo irreversibile i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine (estesa ai parenti entro il quarto grado), escludendo così la valutazione dell'interesse del minore a non cessare tali rapporti. Secondo quanto considerato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, pertanto, si rende necessaria una riflessione nei casi in cui non vi siano, come nella fattispecie oggetto del ricorso, istituti giuridici alternativi all'adozione legittimante e sia stato accertato il pregiudizio per lo sviluppo psicofisico dei minorenni conseguenti alla recisione dei legami con le famiglie di origine. È opinione della Corte, quindi, aprire una riflessione sulla attuale disciplina dell'adozione alla luce della preminenza del superiore interesse del minore di età in tutte le decisioni che lo riguardano, così come affermato nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.